

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 settembre 2020, n. 211 "I Giardini di Asclepio S.r.l.". **Autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014, di un Centro PMA di I Livello nel Comune di Muro Leccese (LE) in via degli Emigranti.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi"*;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Responsabile P.O. *"Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi"* del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;

- all'art. 8, comma 2 che *"alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura"*;

- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”, tra le quali sono compresi i “centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice)” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.2.3. della medesima legge;*
- all'art. 8, comma 5 che *“La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o da altra specifica normativa (...)”.*

Il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014, n. 2 *“Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”* stabilisce:

- all'art. 10 (Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio), comma 1 che *“I Centri PMA di I, II e III Livello sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento. Con riferimento alla procedura per la richiesta del parere di compatibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. (disciplina attualmente abrogata e sostituita dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – ndr)”;*

- all'art. 10, comma 2 che *“l'autorizzazione all'esercizio dei Centri PMA di I, II e III Livello è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9 (disciplina attualmente abrogata e sostituita dall'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – ndr). In ogni caso, nella domanda di autorizzazione all'esercizio ciascun Centro PMA deve indicare le specifiche attività per le quali richiede l'autorizzazione ed il relativo Livello (I, II o III). Ove un Centro PMA intenda svolgere anche le attività di assisted hatching e/o biopsia di gameti/embrioni, di cui al precedente articolo 8, e/o intenda dotarsi di un laboratorio dedicato all'applicazione delle tecniche di PMA a coppie virus infette, di cui ai precedenti articoli 6 comma 4 e 7 comma 4, deve espressamente indicarlo nella medesima domanda di autorizzazione all'esercizio o in separata specifica domanda.”;*

- all'art. 11 (Verifiche e sanzioni), comma 1 che *“Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici per ciascuna tipologia di Centro PMA sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i.”;*

- all'art. 12, comma 4 che *“Ottenuta la conferma dell'autorizzazione, i Centri PMA trasmettono al Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, ai sensi dell'art. 2 decreto del Ministero della Salute del 7 ottobre 2005, le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della richiesta di iscrizione nel medesimo Registro.”.*

La L.R. 30 novembre 2019, n. 52 *“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”*, all'art. 51 *“Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)”*, ha stabilito quanto segue:

*“1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.*

*2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri, rispettivamente, di I e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:*

- a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010);*
- b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;*
- c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL.*

3. *Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia.*

Con Determina Dirigenziale n. 67 del 04/04/2017 ad oggetto *“Società ‘I giardini di Asclepio Srl’.* Richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per attività sanitaria di procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I° livello nel Comune di Muro Leccese alla via degli Emigranti. Parere favorevole.”, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia ha espresso, *“ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Muro Leccese (LE) in relazione all’istanza della Società “I giardini di Asclepio Srl” di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per attività sanitaria di procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I° livello nel Comune di Muro Leccese alla via degli Emigranti (omissis)”.*

Con istanza trasmessa a mezzo raccomandata A/R del 10/07/2018, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO\_ 183/11095 del 24/07/2018, il sig. Giuseppe Suppa, in qualità di legale rappresentante della società *“I Giardini di Asclepio S.r.l.”* con sede legale a Leverano (LE) in via Cutura n. 36, ha richiesto *“in relazione alla struttura sita nel Comune di Muro Leccese alla Via degli Emigranti 51, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per la disciplina di Procreazione Medica Assistita di 1° Livello (PMA).*

*A tale scopo consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che la struttura:*

- *Rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro*
- *E’ in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto da Regolamento regionale n. 2 del 2014*
- *Che la direzione sanitaria è affidata dal Dott. Rubens Fadini nato (...) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Ostetricia e Ginecologia e iscritto all’ordine dei Medici della provincia di Monza e Brianza al n. 00597.”.*

Con nota prot. AOO\_ 183/12306 del 07/09/2018, indirizzata al legale rappresentante della società *“I Giardini di Asclepio S.r.l.”* e, per conoscenza, al Comune di Muro Leccese – Settore II Tecnico, ai fini dell’avvio del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di procreazione medicalmente assistita di I livello, la scrivente Sezione ha invitato *“Il legale rappresentante della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” ad integrare la richiesta di cui trattasi, trasmettendo a questa Sezione la documentazione normativamente prescritta e copia dell’autorizzazione comunale alla realizzazione”.*

Con nota del 06/08/2019:

- *premessi che l’art. 5, comma 2.3 del Regolamento Regionale n. 2/2014 prevede quali requisiti specifici organizzativi dei Centri di PMA di I Livello “ - un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con documentata esperienza pratica di almeno due anni nell’ultimo quinquennio, nel settore di PMA, designato quale responsabile clinico della struttura e delle attività espletate assunto a tempo indeterminato; - un biologo, un biotecnologo o un medico, in possesso delle specializzazioni previste per la attività di laboratorio, designato quale responsabile di laboratorio, con almeno due anni nell’ultimo quinquennio, di esperienza pratica nel settore della PMA assunto a tempo indeterminato (omissis)”;*
- *considerato che “non è possibile reperire sul territorio della Regione Puglia le professionalità atte a ricoprire il ruolo di responsabile di centro PMA sia di 1° che di 2° livello di cui al vigente regolamento regionale. L’unico avviso di pubblica evidenza espletato per reperire 1 unità non responsabile di PMA è il concorso espletato dall’Asl BA1 del 30 novembre 2018 n. 1864 che non vede nessun candidato tra gli idonei alla Direzione di un centro PMA”;*

il legale rappresentante della società *“I Giardini di Asclepio S.r.l.”* ha richiesto a questa Sezione di avvalersi della professionalità: a) della Dott.ssa Guacci Annamaria, attualmente Dirigente di I Livello presso il reparto

di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "S. Caterina Novella" di Galatina con contratto a tempo determinato ed in extramoenia, in qualità di Dirigente clinico; b) della dott.ssa Montagna Domenica in qualità di dirigente biologa.

In riscontro alla sopracitata nota, con nota prot. n. AOO\_183/13850 del 23/10/2019 indirizzata al Direttore Generale dell'ASL LE ed al legale rappresentante della società "I Giardini di Asclepio S.r.l.", la scrivente Sezione ha richiesto *"alla Asl di Lecce di verificare quanto asserito dal Legale rappresentante rispetto alla indisponibilità ad assumere personale a tempo indeterminato con documentata esperienza pratica nel settore di PMA e, qualora tale circostanza fosse confermata, di valutare la possibilità da parte della struttura richiedente di avvalersi del citato personale, ricorrendo all'istituto previsto dal comma 1 dell'art. 9 del D.P.C.M. del 29.3.2000 che così dispone:*

*"Articolo 9*

*(Altre attività professionali a pagamento)*

*1. Le attività professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in struttura di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture in conformità al regolamento aziendale adottato nel rispetto delle modalità di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall'azienda con le modalità stabilite dalla convenzione."*

Con nota consegnata *brevi manu* dal legale rappresentante della società "I Giardini di Asclepio S.r.l.", acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO\_183/2070 del 10/02/2020, il legale rappresentante della suddetta società ha trasmesso la documentazione inerente il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I livello presso la struttura sanitaria privata denominata "Prodia" (in cui coesistono il predetto centro ed un poliambulatorio per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica), sita nel Comune di Muro Leccese (LE) alla via degli Emigranti 51, ed in particolare:

*"1\_det. autorizzazione realizzazione*

*2\_planimetria quotata*

*3\_layout*

*4\_agibilità*

*5\_dichiarazione conformità impianti;*

*6\_certific. non assoggettabilità prevenzione incendi*

*7\_certificato collaudo statico*

*8\_certificati verifica messa a terra e ricevute ar*

*9\_attestazione barriere architettoniche*

*10\_relazione tecnica descrittiva*

*11\_nomina responsabile clinico*

*12\_accettazione responsabile clinico*

*13\_nomina accettazione responsabile laboratorio pma*

*14\_accettazione responsabile laboratorio pma*

*15\_dichiarazione insussistenza incompatibilità responsabile clinico e del laboratorio pma*

*16\_curriculum vitae responsabile clinico*

*17\_curriculum vitae responsabile laboratorio pma*

*18\_organigramma personale*

*19 lettere di incarico personale*

*20\_dichiarazione regolare acquisto attrezzature*

*21\_elenco attrezzature e certificazioni conformità*

*22\_carta servizi*

- 23\_ *modalità sanificazione e schede prodotto*
- 24\_ *Contratto ditta sanificazione*
- 25\_ *contratto rifiuti speciali*
- 26\_ *autocertificazione obblighi sicurezza lavoro*
- 27\_ *informativa trattamento dati personali*
- 28\_ *consenso trattamento dati personali”.*

Con Pec del 06/02/2020, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO\_183/2643 del 20/02/2020, il legale rappresentante della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” ha trasmesso la nota prot. n. 9526 del 22/01/2020 ad oggetto “*Riscontro istanza del 06.08.2019*”, indirizzata al legale rappresentante della sopracitata società ed alla dott.ssa Guacci Anna Maria, con cui il Direttore Generale dell’ASL LE ha rappresentato quanto segue: “*Con l’istanza in oggetto codesta Struttura ha chiesto di avvalersi della professionalità della Dott.ssa Guacci Anna Maria, dirigente medico a tempo determinato presso questa Azienda. Rilevato che la stessa è dipendente a rapporto non esclusivo, si ritiene che possa effettuare le prestazioni richieste secondo le regole dell’attività libero professionale “extramoenia”. Peraltro, non essendo coinvolta in alcuna attività riguardante il Centro PMA pubblico, non si ravvisa la sussistenza di alcuna situazione di conflitto d’interesse.”.*

Con nota prot. n. AOO\_183/7656 del 13/05/2020 indirizzata al legale rappresentante di “I Giardini di Asclepio S.r.l.”, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE e, per conoscenza, al Comune di Muro Leccese – Settore II “Tecnico” ed al Direttore Generale dell’ASL LE, la scrivente Sezione ha invitato “*il legale rappresentante della società ‘I Giardini di Asclepio S.r.l.’ ad integrare l’istanza di autorizzazione all’esercizio trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.” e, “Nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale”, ha invitato, altresì, “*il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi dell’art. 11 del R.R. n. 2/2014, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura denominata “Prodia” sita nel Comune di Muro Leccese (LE) in via degli Emigranti n. 51 gestita dalla società ‘I Giardini di Asclepio S.r.l.’, finalizzato alla verifica di tutti i requisiti, (generali e specifici) di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, previsti per l’autorizzazione all’esercizio di un Centro di PMA di I Livello.”.**

Con Pec del 16/05/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/8778 del 27/05/2020, il sig. Giuseppe Suppa, in qualità di legale rappresentante della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.”, ha trasmesso dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2020, “*di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.*

Con Pec del 30/06/2020 ad oggetto “*Protocollo nr: 89624 – del 30/06/2020 – ASL LECCE – AOO ASL LECCE ESITO ACCERTAMENTI CENTRO PMA I LIVELLO – I GIARDINI DI ASCLEPIO S.R.L. - MURO LECCESE*”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/11399 del 14/07/2020, è stata trasmessa la nota protocollo n. 89624 del 30/06/2020 con cui il Direttore del S.I.S.P. Area Sud del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ed i tecnici della Prevenzione hanno rappresentato quanto segue:

“*Con riferimento all’istanza presentata al Dipartimento di Prevenzione in data 14/05/2020 con protocollo nr. AOO\_183/7656/2020 da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, in cui il legale rappresentante della Società I Giardini di Asclepio s.r.l., chiede il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per la disciplina di Procreazione Medicalmente Assistita di 1° Livello ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, i sottoscritti Direttore Medico SISP Area sud Dott.ssa Lucia Giuseppa Turco ed i Tecnici della Prevenzione dott.ssa Carola Lanzinotti e Antonio Leone hanno effettuato appositi sopralluoghi al fine di procedere alla verifica del possesso di tutti i requisiti (generali e specifici) di cui al R.R. n. 2 del 12/02/2014.*

*Dall’esame della documentazione presentata e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati presso la struttura si evidenzia quanto segue:*

- il Centro PMA si trova all'interno di un Poliambulatorio specialistico denominato "PRODIA" già autorizzato con determina n.01 del 02/01/2019 dal Comune di Muro Leccese; nella struttura sono stati definiti i locali da dedicare in maniera esclusiva al Centro PMA al fine di garantire completa autonomia nella gestione dell'attività; si evidenzia che vengono condivisi con il Poliambulatorio gli spazi comuni quali la sala d'attesa e i bagni del personale e degli utenti;
- l'attività richiesta all'interno del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di 1° livello è esclusivamente la seguente: inseminazione intrauterina in ciclo spontaneo o in un ciclo di induzione dell'ovulazione eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- non è prevista la Crioconservazione dei gameti;
- il Legale Rappresentante attuale della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." è il sig. Caione Pasquale (...) per la quale è stata acquisita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle condizioni di decadenza di cui al comma 5, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i.

(..)

Dalla documentazione presentata si evince che il personale medico, nel dettaglio la Dott.ssa Anna Maria Guacci in qualità di responsabile clinico, e la dott.ssa Daniela Domenica Montagna in qualità di Responsabile di Laboratorio hanno stipulato contratti di consulenza.

Si constata inoltre che l'Azienda ha:

- stipulato una convenzione con il Centro PMA Progenia s.r.l. sito a Brindisi, S.S. 7 KM 7+300, per fronteggiare eventuali sospensioni dell'erogazione delle attività dovute ad impossibilità temporanea, strutturale e/o organizzativa del Centro;
- stipulato apposito contratto con ditta specializzata A.X.A. s.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Per quanto sopra, dal sopralluogo effettuato e dall'esame della documentazione prodotta:

visto il DPR 14 gennaio 1997

vista la L.R. n.9/2017 e s.m.i.

visto il R.R. N. 2/2014

vista la Legge 19 febbraio 2004 n.40;

si attesta che il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di 1° livello "PRODIA" – Muro Leccese (LE), via degli Emigranti n.51, possiede i requisiti strutturali e tecnologici di cui al R.R. n. 2 del 12/02/2014.

Per quanto attiene ai requisiti organizzativi si rappresentano le seguenti criticità:

la Dott.ssa Anna Maria Guacci in qualità di responsabile clinico, e la dott.ssa Daniela Domenica Montagna in qualità di Responsabile di Laboratorio hanno stipulato contratti di consulenza per un impegno di 5 ore lavorative settimanali in difformità a quanto prevista dall'art. 5 comma 2.3 del R.R. n.2/2014, ossia che suddetto personale oltre ad avere documentata esperienza pratica di almeno due anni nell'ultimo quinquennio, debba essere assunto a tempo indeterminato."

Con successiva Pec del 14/07/2020, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO\_183/11599 del 16/07/2020, il S.I.S.P. Area Sud del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso nuovamente la sopracitata nota, prot. n. 89624 del 30/06/2020, comprensiva degli allegati già ivi indicati, ovvero:

"1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante Sig. Caione Pasquale di non versare in una delle condizioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i.;

2. Organigramma aggiornato del personale, comprensivo di qualifiche professionali e stipulazione dei contratti;

3. Convenzione con Centro PMA Progenia S.r.l.;

4. Pianta planimetrica dei locali."

Con nota prot. n. U.109061. 05-08-2020, avente ad oggetto "nota AOO\_183/0013850 del 23/10/2019 "Riscontro nota del 6/8/2019 – richiesta parere" – Riscontro", il Direttore Generale della ASL LE ha precisato quanto segue:

*“In riferimento a Vs nota in oggetto specificata, nostro prot. n. 152210 del 24/10/2019, espletate tutte le procedure necessarie per verificare quanto da voi richiesto,*

*si comunica che al Rappresentante Legale del Centro Medico Polispecialistico PRODIA la scrivente Direzione aveva già dato parere favorevole ad avvalersi della professionalità di un Dirigente Medico Ginecologo in attività libero professionale “Extramoenia”.*

*La motivazione alla base dell’esito positivo ero lo status contrattuale della Professionista, la quale tutt’ora ricopre un incarico a tempo determinato con rapporto non esclusivo, quindi non sussistendo alcuna situazione di incompatibilità contrattuale.*

*Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal RR 2/2014 da parte dello specialista, questa Azienda non può che demandare a codesta Direzione di Sezione la necessaria valutazione. Può solo ribadire che la dott.ssa Guacci è tutt’ora in servizio presso l’UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Galatina, priva di Centro PMA e quindi non in conflitto di interessi, come peraltro comunicato al Rappresentante Legale della società con nota prot. 9526 del 22/1/2020, che si allega.”.*

A tal proposito, tenuto conto:

- della difficoltà, rappresentata dal legale rappresentante della Società “I Giardini di Asclepio S.R.L.”, a poter reperire sul territorio della Regione Puglia le professionalità atte a ricoprire il ruolo di responsabile di centro PMA sia di 1° livello che di 2° livello di cui al vigente regolamento regionale;
- della non incompatibilità, dichiarata dal Direttore Generale della Asl di Lecce, rispetto alle mansioni che la dott.ssa Guacci dovrà svolgere presso il centro PMA;
- che solo recentemente, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, la PMA è stata individuata tra le prestazioni LEA, ma, in quanto non ancora tariffata, la prestazione ancora si configura come extra – LEA, dal momento che la Regione è ancora in Piano Operativo, per cui non è ancora erogabile con oneri a carico del S.S.N.;

preso atto, pertanto, delle difficoltà oggettive a reperire personale, adeguatamente formato per l’espletamento delle attività in questione, da poter assumere a tempo indeterminato;

alla luce di quanto sopra esposto si ritengono soddisfatti, nelle more della risoluzione delle criticità sopra rappresentate, i requisiti organizzativi, fermo restando che la Regione Puglia intende ridefinire in modo puntuale la rete dei centri PMA nonché i relativi requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, rivenienti anche dalle recenti disposizioni nazionali in materia.

Posto tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i e dell’art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014, in capo alla società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” con sede legale in Leverano (LE) alla Via Cutura n. 36, nella persona del sig. Caione Pasquale in qualità di legale rappresentante, l’autorizzazione all’esercizio di un Centro PMA di I Livello presso il Poliambulatorio specialistico denominato “PRODIA” sito nel Comune di Muro Leccese (LE) alla via degli Emigranti n. 51, il cui Responsabile Clinico è la Dott.ssa Anna Maria Guacci ed il cui Responsabile di Laboratorio è la Dott.ssa Daniela Domenica Montagna, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del Responsabile Clinico (Responsabile sanitario, ex art. 12 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), il legale rappresentante della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” dovrà comunicare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale sanitario;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014, in capo alla società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” con sede legale in Leverano (LE) alla Via Cutura n. 36, nella persona del sig. Caione Pasquale in qualità di legale rappresentante, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro PMA di I Livello presso il Poliambulatorio specialistico denominato “PRODIA” sito nel Comune di Muro Leccese (LE) alla via degli Emigranti n. 51, il cui Responsabile Clinico è la Dott.ssa Anna Maria Guacci ed il cui Responsabile di Laboratorio è la Dott.ssa Daniela Domenica Montagna, con la precisazione che:
  - in caso di sostituzione del Responsabile Clinico (Responsabile sanitario, ex art. 12 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), il legale rappresentante della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale sanitario;
  - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;
  - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Sindaco del Comune di Muro Leccese (LE);
    - al Legale Rappresentante della Società "I Giardini di Asclepio S.r.l.", con sede legale in Leverano (LE) alla Via Cutura n. 36;
    - al Direttore Generale dell'ASL LE.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)